

N. 03734/2014REG.PROV.COLL.
N. 00799/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 799/2013 RG, proposto dalle sigg. Lorella Cusinato e Federica, Eleonora e Caterina Marcon, n. q. di eredi ed aventi causa del *de cuius* Silvano Marcon, già titolare dell'omonima azienda agricola sita in Grantorto (PD), tutte rappresentate e difese dall'avv. Maddalena Aldegheri, con domicilio eletto in Roma, via Tevere n. 46, presso lo studio dell'avv. Palmisano,

contro

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA (ora, AIMA), in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e

nei confronti di

- Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello

Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e

- Latteria sociale Centro soc. coop. agricola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita nel presente giudizio,

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio – Roma, sez. II-ter, n. 4948/2012, resa tra le parti e concernente la determinazione della compensazione nazionale, in tema di quote latte, per le annate lattiere 1995/96 e 1996/97;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle sole Amministrazioni statali intimiate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 28 giugno 2013 il Cons. Silvestro Maria Russo e uditi altresì, per le parti, l'avv. Aldegheri e gli Avvocati dello Stato Tallarida e Natale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il sig. Silvano Marcon era titolare dell'omonima azienda agricola sita in Grantorto (PD), la quale tuttora svolge attività di produzione e commercializzazione di latte vaccino e, come tale, è soggetta fin dal 1984 al regime delle c.d. "quote latte".

Egli dichiarò d'aver ricevuto, l'8 luglio 1999 l'una ed il successivo 14 ottobre pure l'altra (che sostituì la prima), due note con le quali l'AIMA (ora, AGEA) dispose verso di lui la compensazione nazionale delle produzioni di latte relative alle annate lattiere 1995/96 e 1996/97. Ciò a titolo di conguaglio finale del prelievo dovuto, in applicazione delle regole di compensazione ex art. 3 del DL 1° dicembre 1997 n. 411 (convertito,

con modificazioni, dalla l. 27 marzo 1998 n. 5) ed ai sensi dell'art. 1, c. 1 del DL 1° marzo 1999 n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 1999 n. 119).

Sicché egli propose, innanzi al TAR Lazio, il ricorso n. 13378/99 RG, con il quale si gravò contro tali note, gli sconosciuti provvedimenti di compensazione ex art. 1 del DL 43/1999 ed ogni atto presupposto o connesso e, in particolare gli atti ricevuti dai primi acquirenti, le note AIMA del 30 giugno e del 27 luglio 1999 e la circolare del Ministero delle politiche agricole n. C/2182 del 27 luglio 1999. Al riguardo, egli dedusse i seguenti vizi sostanziali: 1) – violazione e falsa applicazione dei regolamenti n. 3950/92/CEE e n. 536/92/CEE, per aver l'AIMA effettuato un'illegittima compensazione in base ad un'assegnazione retroattiva dei QRI, nonché l'illegittima richiesta di versamento oltre il termine previsto e la mancata disapplicazione del DL 43/1999; 2) – l'omessa motivazione sull'integrale sostituzione della prima nota di compensazione individuale ad opera della seconda, pur avendo il TAR sospeso fin dal 29 luglio 1999 e con effetto *erga omnes* la compensazione per le annate 1995/96 e 1996/97; 3) – l'illegittima imposizione d'un prelievo senza previo accertamento dell'effettiva quantità di latte prodotto e commercializzato in Italia nelle due annate in questione, la violazione del giudicato cautelare sulle comunicazioni AIMA di cui all'art. 2, c. 5 del DL 411/1997 ed al DM 17 febbraio 2008 e l'omessa disapplicazione del DL 43/1999; 4) – al di là dell'illegittima retroattività e dell'indebito ritardo di tal compensazione, l'incompletezza e la non chiarezza dei dati esposti al riguardo dall'AIMA per quanto concerne sia il significato di quantitativo consegnato non rettificato, sia la non indicazione del QGG per l'Italia, sia la ragione per cui il quantitativo consegne in

esuberato individuale è assai maggiore rispetto a quello nazionale per entrambe le annate, sia il significato stesso di tal esuberato individuale, sia l'omessa indicazione dei quantitativi di vendite dirette, sia l'omessa motivazione della compensazione stessa, fermo restando che il breve termine per il pagamento non consentì di accedere agli atti presupposti, menomando il diritto alla difesa; 5) – l'illegittimità della pretesa di pagamento del prelievo nei confronti di soggetti che avevano già ottenuto la sospensione cautelare delle comunicazioni dei QRI ex art. 2, c. 5 del DL 411/1997; 6) – l'illegittima rideterminazione, da parte di AIMA e con la nota del 30 giugno 1999, dei QRI, ribaditi con la seconda nota e senza la possibilità di verificarne la fondatezza ed in assenza d'un titolo legittimo; 7) – l'illegittima richiesta di interessi ove, come nel caso in esame, fosse l'ente impositore in *mora credendi*; 8) – l'illegittima richiesta per cui, in caso d'indisponibilità per i versamenti relativi alle due annate in questione, il produttore sarebbe tenuto a defalcare l'importo dalle somme trattenute per le annate successive; 9) – la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, c. 1 del DL 411/1997 e dell'art. 1 del DL 43/1999 e l'eccesso di potere sotto vari profili, ché all'Azienda ricorrente fu chiesto di pagare di più di quanto gli fu chiesto con la seconda compensazione operata nel dicembre 1996; 10) – l'illegittimità comunitaria del sistema di compensazione ex art. 1, c. 8 del DL 43/1999, giacché fu consentito allo Stato membro se effettuarla o no, non certo d'attribuirle in via prioritaria a certe categorie di produttori, anziché ad altre; 11) – il quadro sintetico dei profili d'illegittimità costituzionale e comunitaria in materia di quote latte, con richiesta di rimessione della questione alla Corte di giustizia UE, ferma restando la violazione degli artt. 3, 40/42, 97, 117/118 e 24 (per violazione del

principio di certezza del diritto, dell'uguaglianza e di tutela del lavoro, della sicurezza e della libertà dei traffici), dell'art. 97 (per violazione del principio di buon andamento in relazione alla ristrettezza dei termini di pagamento e per la rateazione; perché l'impianto della legge rese arduo l'ottenimento d'ogni seria tutela entro tali termini) e degli artt. 117/118 e 24 Cost. (perché la materia è di competenza delle Regioni e pose nel nulla le pronunce giudiziarie cautelari già ottenute).

Egli dedusse altresì i seguenti vizi formali: I) – l'illegittimità delle due note gravate per omessa o incerta identificazione del sottoscrittore d'entrambe, per l'omessa manifestazione in esse di volontà dell'AIMA, per non poter quest'ultima, ormai in liquidazione, che svolgere i soli compiti ora spettanti alla nuova Azienda (tra i quali non v'è la compensazione), per aver la prima nota indicato erroneamente i presupposti normativi (p. es., la l. 5/1999), per la generica indicazione degli allegati d'entrambe le note o per omessa indicazione della data della prima, per l'omessa indicazione del termine e dell'Autorità cui ricorrere, per l'omessa sottoscrizione di detti allegati da un qualche funzionario AIMA, per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento; II) – l'illegittimità comunicazione della compensazione attraverso una mera lettera raccomandata AR, invece della notifica prevista dalla normativa UE.

L'adito TAR, con sentenza n. 4948 del 31 maggio 2012, ha accolto la pretesa attorea relativa all'imputazione degli interessi solo dal momento in cui è stata comunicata l'entità del prelievo dovuto (e non da altra data) e ha respinto il ricorso per la restante parte, con riferimento a copiosa giurisprudenza che, in varia guisa, aveva trattato gli argomenti oggetto di lite.

Appellano quindi le sigg. Lorella Cusinato e Federica, Eleonora e Caterina Marcon, n. q. di eredi ed aventi causa del *de cuius* Silvano Marcon e quali titolari di detta Azienda, con il ricorso in epigrafe, censurando l'impugnata sentenza per tutti i capi, soprattutto per il richiamo e la motivazione *per relationem* alle proprie sentenze n. 5975/2011 ed altre del medesimo tenore. L'appellante lamenta altresì che la sentenza stessa: A) – è nulla a causa dell'omessa pronuncia su tutte le domande del ricorso di primo grado; B) – in particolare, è nulla per aver omesso ogni statuizione sia sull'evidente difetto di motivazione della nota AIMA di ottobre 1999 su elementi determinanti del calcolo della compensazione, sia sull'illegittimità di quest'ultimo, dettato sì dall'art. 1, c. 8 del DL 43/1999, ma in violazione dei regolamenti n. 3950/92/CE e n. 536/93/CE, per cui si chiede il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; C) – lo è altresì per aver richiamato la sentenza n. 5975/2011 laddove in modo impreciso o confuso rigetta i motivi formali di primo grado e non risponde ai motivi sostanziali nn. 8), 10) e 11), né alle istanze istruttorie e di rinvio pregiudiziale o di legittimità costituzionale delle norme implicate.

Parte appellante, anche sulla scorta della documentazione sopravvenuta, deduce inoltre che, nonostante la provvisorietà delle assegnazioni dei QRI e le svariate rettifiche di essi a partire dal 1999 in poi ed a tutto concedere, vi sarebbero evidenze nelle indagini di PG tali da far dubitare l'esistenza stessa d'uno sforamento, da parte dell'Italia, del proprio QGG e, dunque, del presupposto imponibile per il prelievo supplementare, a causa dell'inattendibilità dei QRI per eccesso rispetto ai dati ricavabili sul patrimonio bovino.

Resistono nel presente giudizio solo le Amministrazioni statali intimate, le

quali concludono per il rigetto integrale dell'appello.

Alla pubblica udienza del 28 giugno 2013, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1. – Si controverte sugli atti con cui l'AIMA (ora, AGEA) ha disposto, ai sensi dell'art. 3 del DL 1° dicembre 1997 n. 411 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 marzo 1998 n. 5) e dell'art. 1, c. 1 del DL 1° marzo 1999 n. 43 (convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 1999 n. 119), la compensazione nazionale ed il conseguente conguaglio finale del prelievo dovuto, in base al regime delle c.d. “quote latte” da applicare all'Azienda di parte appellante.

2. – In via preliminare, osserva il Collegio che non appare revocata in dubbio la statuizione con cui il TAR ha accolto il ricorso di primo grado nella sola e ben limitata parte dell'imputazione degli interessi sul prelievo definitivo, anche in esito alla compensazione, decorrenti solo da quando le fu comunicata l'entità del prelievo e non da altra data. Tal questione resta così stabilita dall'impugnata sentenza e passa in giudicato, onde sul punto *nulla quaestio*.

Tanto premesso, non pare affatto al Collegio, con ciò rigettando *ab imis* la doglianza sulla “nullità” della sentenza del TAR, proposta perché il Giudice di prime cure non avrebbe fornito compiuta (e, sarebbe meglio dire, pignolesca) risposta a tutti i motivi formali e sostanziali del ricorso che gli fu presentato. Non è vero che il TAR non ha trattato per intero le questioni, perlopiù cavillose e ripetitive, tanto da esser state vastamente investigate da questo Giudice in entrambi i gradi su un numero enorme di casi praticamente identici. L'impugnata sentenza NON s'è limitata a riferirsi

alla sentenza che risolse un *lead case*, ma è andata oltre a tal fondamentale precedente, peraltro in sé condiviso dal Collegio, tanto da fornire precise risposte, in termini di manifesta infondatezza, sulla questione della “retroattività” della comunicazione dei QRI a ciascun produttore.

Se, quindi, non vede il Collegio in che cosa si sostanzi l’omessa pronuncia del TAR sull’interrezza della *res controversa*, pare tuttavia opportuno, anche a confutazione dell’appello stesso, riprendere in esame *ab initio* detti motivi, il cui rigetto nel merito esime ogni altra pedissequa o puntigliosa risposta alla pretesa azionata dalla parte appellante.

3. – Nell’iniziare la disamina di tali motivi, articolati in undici doglianze di natura sostanziale ed in due insiemi di censure formali, una premessa è d’obbligo.

Oggetto del contendere, come fu fissato dal ricorso di primo grado e dagli atti impugnati, non è propriamente il sistema delle quote-latte in sé, né la metodica di formazione e di comunicazione dei QRI ai singoli produttori. Nel caso in esame si versa, invece, nella fase in cui l’AIMA procedette, ai sensi del ripetuto art. 1, c. 1 del DL 43/1999, alle «... *compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'articolo 3 (del DL 411/1997) ..., sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico...*». A sua volta, l’art. 3 del DL 411/1997 assegnò all’AIMA d’effettuare la «... *rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 e la compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, sulla base dei modelli L1 pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'articolo 2...*».

Dunque, la compensazione *de qua* già sta a valle di tutte le varie vicissitudini

pregresse e dei vari tentativi di fissazione dei QRI per le annate in questione. Più volte, questo Giudice ha osservato un certo qual disordine nell'assegnazione dei QRI anche per le annate 1995/96 e 1996/97, ma pure il fatto che l'entrata in vigore del regol. n. 3950/92/CE anzitutto non incise sulle modalità concrete di comunicazione delle QRI ai sensi dell'art. 2 della l. 2 novembre 1992 n. 468, come integrate dalla facoltà di autocertificazione in capo ai produttori ai sensi dell'art. 2-bis del DL 727/1994. Sicché i produttori furono ben lungi dall'essere del tutto inconsapevoli delle quantità da produrre, perlomeno fino al 31 marzo 1993 (anzi, in base al regol. n. 3950/92/CE, fino al 31 marzo 1994, se non al 1° aprile 2000). Essi, pure nelle annate in contestazione, furono vincolati alle quote di produzione ex art. 2 della l. 468/1992, con le riduzioni indicate dall'art. 2 del DL 727/1994. Né basta: la comunicazione dei QRI attraverso i bollettini, già prevista dalla l. 468/1992 e confermata dall'art. 2 del DL 23 ottobre 1996 n. 552 (convertito, con modificazioni, dalla l. 20 dicembre 1996 n. 642), era già stata ribadita nel corso delle due annate *de quibus*, con relativa proroga, in forza dell'art. 2 del DL 8 luglio 1996 n. 353 e dell'art. 2 del DL 6 settembre 1996 n. 463, non convertiti ed i cui effetti furono fatti salvi dall'art. 1, c. 5 della l. 642/1996.

Anzi, per l'art. 3, c. 1, ult. per. del DL 411/1997, «...la rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sostituisce a tutti gli effetti le imputazioni di prelievo supplementare per lo stesso periodo precedentemente operate dall'AIMA...». Pertanto, al di là di come si sarebbe dovuto provvedere per l'annata successiva ai sensi del ripetuto art. 1, c. 1, la rettifica stessa definisce ogni questione sui QRI spettanti a ciascun produttore e sull'eventuale prelievo dovuto. Scolorano, così, tutte le

questioni sulle comunicazioni o sulla pretesa retroattività dei QRI, posto che solo dal 1996 il sistema ha avuto la propria progressiva stabilizzazione. A parte che l'Azienda appellante invoca giudicati cautelari sulla precedente compensazione senza, però, chiarire a che titolo reputa d'opporli alla nota AIMA di ottobre 1999, non è chi non veda come questi ultimi siano stati superati dal combinato disposto dell'art. 3, c. 1 del DL 411/1997 e dell'art. 1, c. 1 del DL 43/1999.

Neppure sembra che siano così implicati affidamenti incolpevoli, nella misura in cui, sul punto, la Corte costituzionale ha chiarito la possibilità e gli effetti di rideterminazione dei QRI (e del relativo prelievo), non soggetta al vincolo dell'irretroattività. La potestà di aggiornamento dei QRI spetta all'AIMA secondo un processo di progressiva definizione di accertamenti allo stato degli atti e provvisori. Sicché questa potestà, dice la Corte, *«...si giustifica, sul piano costituzionale, per l'esigenza di perseguire interessi territorialmente infrazionabili, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale determinare le concrete modalità di gestione delle funzioni assegnate all'Aima nei limiti in cui le stesse siano strettamente funzionali al raggiungimento delle suddette finalità, senza che assuma rilievo la natura retroattiva di talune previsioni...»*. Invero, tali modalità si fondano, in ossequio alle norme ed alla giurisprudenza comunitarie, sulla necessità di adeguare i QRI ed il sistema di compensazione alle risultanze delle verifiche svolte dagli organi di controllo.

Non sono dunque coinvolti legittimi affidamenti veri e propri, sia perché la complessità degli accertamenti non elide la sostanza in sé del QRI, sia perché l'esigenza di rispettare il diritto comunitario impone di dare effettività al regime delle quote-latte. Invero, un affidamento è tutelato se è incolpevole, non già se la fattispecie cui si ricollega non sia stata

tempestivamente definita perché fosse imputabile o a fatti dello stesso produttore, o alla rapida successione di norme o a vicende sulla definizione reale del patrimonio bovino nazionale. Così come non può dirsi che il ritardo o vari errori riscontrati nel contenuto dei bollettini provinciali AIMA, piuttosto che il cattivo collegamento tra tale ente e le associazioni dei produttori costituiscano elementi di assoluta non intelligibilità delle quantità e dei modi di produzione.

Insomma, non si può nutrire un legittimo affidamento a mantenere un QRI inesatto o una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, così come non sussiste affidamento se la determinazione dei QRI, pur se tardiva, sia coerente con i dati reali di *ciascun singolo* produttore. In tal caso, tutti e ciascun produttore, al di là d'ogni eventuale sprovvedutezza dei singoli, non possono opporre gli errori di AIMA o varie incertezze alla determinazione dei QRI. La ragione è chiara: essi hanno contezza perlomeno della produzione storica fissata nella l. 468/1992 ed ai sensi dell'art. 4 del regol. n. 3950/92/CEE.

Infine, per quanto attiene al secondo motivo sostanziale, la seconda nota AIMA (ottobre 1999), che sostituì la prima (luglio 1999) senza chiarirne le ragioni, si assume emanata in contrasto con un'ordinanza del TAR Lazio di luglio 1999, ma senza dimostrare che questa fu resa *inter partes*.

Sfugge il senso della censura, perché i due atti non sono in relazione di presupposizione, ma la seconda abroga e sostituisce la prima, fornendo così, e da sola, il definitivo assetto degli interessi in gioco tra le parti. Appunto per questo il TAR ne dichiarò inammissibile l'impugnazione, senza che parte appellante v'ha avuto alcunché da ridire. Né essa s'avvede che è proprio l'art. 3, c. 1 del DL 411/1999 a determinare la potestà

dell'AIMA sulla definizione delle compensazioni nazionale ed individuale, dei QRI e dei conseguenti prelievi dovuti, come ben s'evince dall'art. 1, c. 12 del DL 43/1999. Si può discettare se la seconda nota, che reca i calcoli sulla scorta dei dati espressamente indicati nel medesimo art. 3, debba essere motivata in sé, ma non certo se debba dar contezza della sostituzione della precedente, ché ciascun accertamento è la definizione della fattispecie in base agli atti definiti ed in possesso dell'AIMA.

Resta così assorbito pure il sesto motivo, posto che il quantitativo, formulato ad ottobre del 1999, è lo stesso della nota del luglio precedente, onde non v'è bisogno della comunicazione d'avvio del procedimento, visto che è lo stesso ed è pure quello che si va trascinando dal 1994 in poi.

4. – In ordine, poi al terzo motivo, non sfugge al Collegio né che il legislatore nazionale fu costretto a disciplinare la materia ora per allora, anche a causa dell'incertezza sulle effettive produzioni, né dell'assenza di dati certi propri.

Ma, a parte che i dati scaturivano o dalle quantità prodotte in base alla l. 468/1992 o dalle comunicazioni degli stessi produttori o dai loro acquirenti, l'incertezza fu causata in parte dal sistema dell'autocertificazione poi abolito dalla l. 662/1996, cui s'intese ovviare con l'istituzione di una commissione governativa d'indagine in materia di quote latte, ai sensi dell'art. 1, c. 28 del DL 31 gennaio 1997 n. 11 (convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 1997 n. 81). Ma poi è intervenuto l'art. 2 del DL 411/1997, in virtù del quale l'AIMA «... *sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze delle rilevazioni straordinarie dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto legge 19 maggio 1997 n. 130...*, *delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto 15 maggio 1997 del Ministro delle risorse*

agricole..., dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte...nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995-96 e 1996-97...». Siffatta determinazione ben può esser svolta anche su dati provvisori, ove ciò sia giustificato da esigenze d'ulteriore approfondimento di informazioni di cui si dubiti la certezza, anche a causa di atteggiamenti o di comportamenti non collaborativi di molti produttori e delle loro associazioni. Al riguardo è avviso di questo Consiglio (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 19 marzo 2009 n. 1629) che la procedura di assegnazione dei QRI determina un'attribuzione provvisoria ai produttori, in genere uguale al dato storico dell'annata precedente, che è loro comunicato con possibilità di indicare eventuali nuovi elementi, anche a confutazione, come s'è visto dianzi.

Non si traduce in un vizio di legittimità dell'accertamento dei QRI, da parte dell'AIMA, di ogni singola posizione di tutti i produttori, dovendo tal ente, anche per la complessità delle operazioni, fare affidamento sulle dichiarazioni dei produttori e dei primi acquirenti, talvolta da questi travisate, se non fraudolente, donde la necessità di continui aggiustamenti progressivi di tali situazioni. Non vi sono poi difetti d'istruttoria e di motivazione in ordine a tali accertamenti, posto che l'AIMA ha compiuto un mero calcolo tenendo conto, da un lato, delle dichiarazioni direttamente rese dagli stessi produttori (con i modd. L1) e, dall'altro, del rigido ed inderogabile QGG italiano, calcolo le cui concrete operazioni non sono state fatte oggetto di specifica e puntuale contestazione.

È solo da rammentare l'avviso della Sezione (cfr. Cons. St., III, 7 dicembre

2011 n. 6451), per cui non è fondata la tesi, sostenuta da parte appellante, che la rettifica successiva, e quindi dopo la conclusione dell'annata lattiera, dei QRI sia stata ritenuta dalla Corte di Giustizia compatibile con le disposizioni UE solo se riferita a singoli casi oggetto di specifici controlli.

5. – Si duole ancora parte appellante di com'è stata effettuata la compensazione spettante in forza della nota AIMA dell'ottobre 1999, ma anche tal censura non ha pregio.

Quanto all'incomprensibilità del c.d. *quantitativo assegnato (non rettificato)*, sfugge al Collegio come mai ciò non risulti chiaro ad un operatore del settore qual è la ricorrente, visto che tal dato è quello evincibile dagli artt. 2 e 4 del più involte invocato regol. n. 3590/92/CEE, prima che gli venga applicato l'algoritmo di rettifica di cui all'art. 2, § 2) del regol. n. 536/93/CEE. Sfugge pure perché l'appellante abbia bisogno dell'indicazione del QGG per l'Italia, quando questo era definito *ope legis* per le annate in questione dall'art. 4 del regol. n. 3590/92/CEE. Sfugge inoltre in che cosa si sostanzi l'illegittimità delle differenze, per ciascun'annata considerata, tra l'esubero individuale e quello nazionale, come se questo fosse l'aliquota massima applicabile a tutti i produttori in proporzione e non la differenza tra QGG ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato per ogni annata, ai sensi dell'art. 1, c. 1, III per. del DL 43/1999. Il quantitativo per le vendite dirette è invece regolato dall'art. 2, § 4) del regol. n. 3590/92/CEE e va assolto direttamente all'Autorità nazionale. È solo da osservare che la ristrettezza dei termini per il pagamento di per sé solo non implica alcuna menomazione del diritto di difesa, né di quello all'accesso agli atti di siffatta compensazione, come ben si può vedere dal presente contenzioso.

Il quinto motivo è inammissibile o è generico, perché, in disparte i criteri di calcolo posti dall'art. 1, c. 11 del DL 43/1999 nei casi di liti pendenti e di provvedimenti cautelari concessi, non dimostra parte appellante d'esser stata destinataria diretta d'uno di questi ultimi.

6. – Venendo poi (ottavo motivo) alla questione circa il metodo di compensazione (o, sarebbe meglio dire: circa le modalità di rimborso del prelievo eventualmente eccedentario), l'appellante si duole che la compensazione non riguardi tutti i produttori, ma che la normativa nazionale riservi un trattamento di favore verso quelle, tra le varie categorie di produttori, indicate nell'art. 1, c. 8 del DL 43/1999. Anche questa doglianza non può trovare accoglimento.

Su tal punto e con dovizia di argomenti, la Sezione (cfr. Cons. St., III, 21 giugno 2012 n. 3665) ha chiarito come, in soggetta materia, la scelta di operare la compensazione nazionale privilegiando in sede di computo alcune categorie di produttori, rispetto ad altre, non è in contrasto con il regol. n. 3950/92/CE (cfr. altresì id., 7 novembre 2011 n. 6451) e, comunque, costituisce l'esercizio d'una discrezionalità dello Stato – membro, collocandosi in un ambito interstiziale della disciplina UE, senza in alcun modo determinare aspetti con essa confliggenti.

Da tali considerazioni il Collegio non ha motivo di discostarsi, per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, non nega il Collegio che, secondo l'opinione comune, la definitiva fissazione di criteri prioritari per talune categorie di produttori lattieri sarebbe una novella introdotta, senza, però, efficacia retroattiva, solo dall'art. 10 del regol. n. 1788/2003/CE. Giova allora esaminare, allo scopo di verificare il predetto assunto, le disposizioni coinvolte, cominciando

proprio dal citato art. 10, § 3), in virtù del quale, a tal riguardo, «...a seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore o secondo criteri obiettivi che devono essere fissati dagli Stati membri, a) a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore; ...». Dal canto suo, l'art. 2, § 1), II c. del regol. n. 3950/92/CE, per quanto qui concerne, stabilì che «...a seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, ... a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore...». Per la compensazione, il successivo § 4) del medesimo art. 2 dispose «...qualora il prelievo sia dovuto e l'importo riscosso sia superiore, lo Stato membro può... rimborsarlo ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi da determinarsi...». L'art. 13, § 1) del regol. n. 1788/2003/CE precisa al riguardo che «... qualora, per le consegne o le vendite dirette, il prelievo sia dovuto e il contributo riscosso dai produttori sia superiore al prelievo, gli Stati membri possono... ridistribuirlo in tutto o in parte ai produttori che rientrano in categorie prioritarie stabilite dallo Stato membro in base a criteri obiettivi...». Come si vede, le due coppie di norme non solo sono tra loro di fatto sovrapponibili, ma le regole sulla compensazione, anch'esse identiche —dove la perfetta coerenza anche sotto il profilo in esame del DL 43/1999 con il regol. n. 3950/92/CE—, sono variabili indipendenti rispetto al sistema di prelievo. Invero, da un lato, la scelta nazionale di compensare il prelievo eccedente, a favore di categorie ad attitudine contributiva differenziata (ciascuna delle

quali, in astratto, idonea ad escludere le categorie successive in caso d'incapienza dei quantitativi oggetto di compensazione) anziché per singoli produttori, è in sé libera per lo Stato – membro. Tanto perché essa non risulta vietata dal regol. n. 3950/92/CE, né dal regol. n. 536/93/CE, né tampoco viola i principi generali di matrice UE e, segnatamente, quelli di proporzionalità, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento. Al contrario, la pratica attuazione di tal meccanismo compensativo preferenziale, anche ai fini delle conseguenti restituzioni, comunque consente il pieno esplicarsi delle finalità di riequilibrio tra domanda e offerta nel settore lattiero-caseario, sottesa al sistema di prelievo (cfr. così Cons. St., VI, 27 aprile 2011 n. 2491).

Dall'altro lato, la scelta del metodo di compensazione non è in sé consequenziale a quella inerente al tipo di procedura applicativa del prelievo prescelto. Il presupposto, affinché si determini una compensazione redistribuibile dopo la riassegnazione proporzionale dei QRI eventualmente inutilizzati, è e resta solo l'altrettanto eventuale eccedenza di prelievo, donde la possibilità di tal forma di conguaglio. Una volta realizzato siffatto presupposto, nel previgente sistema ed in quello scaturito dal regol. n. 1798/2003/CE spetta allo Stato – membro decidere se ed in qual misura adoperare l'eccedenza di prelievo, se del caso, tanto nel 1992 quanto nel 2003, non a pioggia, ma in base a criteri predefiniti, razionali e giustificati. Insomma, la normativa comunitaria diede e dà (perlomeno, fintanto che il regol. n. 1798/2003/CE è rimasto in vigore) allo Stato–membro una reale doppia scelta in ordine al funzionamento del prelievo supplementare, senza imporre, nell'un caso e nell'altro, che l'eventuale eccedenza di prelievo sia anch'essa per forza redistribuita in modo proporzionale a tutti i produttori.

Sotto un altro e correlato aspetto, questo Consiglio più volte ha avuto modo di precisare l'assenza di contrasto delle modalità dettate dal citato art. 1, c. 8 del DL 43/1999 con la disciplina comunitaria, laddove intende "privilegiare" talune categorie di produttori. Lo scopo primario e non eludibile del sistema comunitario del prelievo supplementare è appunto quello di stabilire modalità applicative per rispettare la QGG assegnata a ciascun Stato – membro, onde il vero obbligo gravante su di esso è d'introdurre procedure interne atte ad impedire in ogni caso che il QGG venga sforato. Una volta adempiuto a questa prescrizione, lo Stato - membro non ha obblighi di "proporzionalità" nel ridistribuire il prelievo riscosso in eccesso.

Sicché la pur vera discrezionalità del legislatore nazionale, nel dar priorità nelle procedure di compensazione a quei produttori che versino in situazioni di maggior fragilità economica o di obiettivo svantaggio, non è un'eccezione indebita o erronea ad una pretesa regola redistributiva proporzionale, né fissa una specie d'esenzione permanente in danno ai produttori terzi. Essa, in realtà, pone un principio, che il legislatore nazionale ha apprezzato in modo autonomo ma non manifestamente arbitrario, in virtù del quale si mitigano così lo svantaggio territoriale o quello competitivo, perché i fenomeni da cui scaturiscono questi ultimi dimostrano una ridotta o, talvolta, nulla attitudine dei produttori alla contribuzione.

E che tal apprezzamento non sia arbitrario, pure alla luce del diritto comunitario, non è dubbio, sol che si pensi all'art. 9 del regol. n. 1392/2001/CE. Questo reca i criteri di ripartizione del prelievo supplementare in eccesso, indicando tra i beneficiari prioritari i titolari di

quote ubicati nelle zone di montagna, ovvero nelle zone svantaggiate. Come si vede, tali soggetti svantaggiati, a loro volta così definiti da altre norme europee, sono protetti nella loro attività nel mercato di riferimento in base sì al DL 43/1999, ma con criteri *ab origine* non contrari al regol. n. 3950/92/CE e quindi confermati e resi evidenti dal *jus superveniens* europeo. Non vale ad inficiare tal ricostruzione la circostanza che, come s'è detto per la tormentata fase di attuazione della normativa interna di recepimento, si siano verificati abusi e scorrettezze commesse dai produttori appartenenti alle associazioni di categoria, o imprecisioni e carenze di controlli da parte dell'AIMA. Il Collegio è ben consapevole che tali vicende possano aver creato problemi ed incertezza di comportamento in capo agli appellanti, ancorché non sia chiaro se ed in quale misura. Ma tali rilievi riguardano il solo profilo dell'attuazione della disciplina nazionale e, quindi, una fase che attiene non mai alla compatibilità delle disposizioni di legge interne con quelle comunitarie, ma al più alla capacità dello Stato – membro di rendere o meno efficaci e cogenti le proprie leggi. Tali concetti, in varia guisa affermati e ribaditi da questo Consiglio, non sembrano veramente posti in dubbio da quella giurisprudenza europea (cfr. C. giust. CE 5 maggio 2011, cause riunite C-230/09 e C- 231/09), formatasi sull'art. 10, n. 3 del regol. n. 1788/2003/CE.

La Corte afferma «... *in primo luogo che, come enunciato al quattordicesimo 'considerando' del regolamento n. 1788/2003, il legislatore ha inteso conferire una certa duttilità all'applicazione del regime del prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari autorizzando gli Stati membri a riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo.*

62 Non pare tuttavia che tale possibilità sia stata un'innovazione rispetto al regime

preesistente o che il legislatore abbia notevolmente modificato quest'ultimo su tale punto.

63 Al contrario, il settimo 'considerando' del regolamento n. 3950/92...enunciava già che, «allo scopo di mantenere una certa duttilità nella gestione del regime, occorre prevedere la perequazione dei superamenti su tutti i quantitativi di riferimento individuali dello stesso tipo all'interno del territorio dello Stato membro». Nella stessa ottica, l'art. 2, n. 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92, al quale ha poi corrisposto l'art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, prevedeva che, «[a] seconda della decisione dello Stato membro, il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto è stabilito, previa riassegnazione o meno dei quantitativi di riferimento inutilizzati, a livello dell'acquirente in base al superamento sussistente dopo la ripartizione, proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, dei quantitativi di riferimento inutilizzati oppure a livello nazionale in base al superamento del quantitativo di riferimento a disposizione di ciascun produttore...

64 Orbene, risulta chiaramente da tutte le versioni linguistiche di quest'ultima disposizione che era senz'altro la ripartizione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, vale a dire la riassegnazione di tali quantitativi, a dover essere effettuata «proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore» e che il contributo dei produttori al pagamento del prelievo dovuto era, dal canto suo, stabilito in base al superamento del quantitativo di riferimento di cui dispone ciascun produttore...».

Ebbene, che i QRI inutilizzati vadano riassegnati proporzionalmente a tutti i produttori, non sembra al Collegio che sia mai stato dubitato né in sede di prassi applicativa del prelievo, né dalle pronunce di questo Consiglio. Del pari indubbio è il diritto dei produttori, che la stessa sentenza riafferma a chiare lettere, ad ottenere tal riassegnazione, se, come poi è accaduto in Italia, lo Stato - membro intenda riassegnare detti QRI.

Ma la riassegnazione serve soltanto a determinare l'effettiva base imponibile del prelievo per ciascun produttore, mentre il rimborso dell'eccedenza di prelievo riscosso segue un altro tipo di scelta, su cui esiste un'assoluta continuità tra le norme comunitarie del 1992 e del 2003, come d'altronde per le norme di compensazione. Non è allora perspicua la doglianza degli appellati sulla (pretesa e surrettizia) creazione d'una fascia di produttori perennemente esentati dal prelievo (in realtà, esentati soltanto *rebus sic stantibus*). Tal vicenda s'assume in violazione delle norme del regol. n. 3950/92/CE, quando esse sono, pure secondo la Corte di giustizia, sovrapponibili a quelle del regol. n. 1788/2003/CE, nella vigenza del quale tal fenomeno non desta invece alcun problema.

Come a partire dal 2003, nemmeno dal 1992 in poi il criterio scelto dal legislatore nazionale, che gli appellanti contestano, non ha arrecato ad alcun produttore un concreto svantaggio (maggior prelievo rispetto a quello dovuto), ma si è limitato a distribuire secondo una particolare scelta allocativa alcuni vantaggi (minor prelievo rispetto a quello dovuto). Se si considera altresì che tal scelta è in sé coerente con il sistema del prelievo perlomeno a partire dal 1992, essa non si può considerare irragionevole, anche perché giustificata, in un'ottica di bilanciamento di interessi dal perseguimento di una finalità di carattere generale (Cons. St., VI, n. 2491/2011, cit.).

7. – Restano così assorbite pure le censure di cui al decimo e, *in parte qua*, all'undicesimo motivo. Per la restante parte di quest'ultimo, è speciosa la doglianza sulla violazione delle competenze regionali in soggetta materia, ché manifestamente infondata è ogni questione di legittimità costituzionale dei citati DL 411/1997 e DL 43/1999. Infatti, già la Corte, con la

fondamentale sentenza n. 272/2005, ha chiarito che la disciplina delle funzioni di verifica ed aggiornamento dei dati sui QRI da parte dell'AIMA pure per le annate lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al settore. Tali controlli, a loro volta, sono funzionali ad una più efficace operatività dell'uniforme applicazione delle normativa comunitaria sulle quote-latte e del relativo prelievo supplementare su tutto il territorio della Repubblica. Invero, le previsioni contenute nei citati artt. 2, 4 e 5 rispondono, sul piano del riparto delle competenze legislative ed amministrative tra i diversi livelli di governo, alla necessità di garantire l'interesse unitario all'accertamento tempestivo sull'intero territorio nazionale della reale quantità di latte prodotta e commercializzata nei periodi considerati, donde l'assenza d'ogni serio pericolo per la leale collaborazione tra detti livelli.

Infine, va respinto il nono mezzo d'impugnazione, con riguardo a quanto dispone, per la sola annata 1995/96, l'art. 3, c. 1, II per. del DL 411/1997. Al riguardo, l'AIMA procede alla rettifica della compensazione, procedendo «... al raffronto tra i dati della compensazione nazionale eseguita ai sensi dell'art. 3 (del DL 552/1996)... e quelli derivanti dalla applicazione, da parte dell'AIMA stessa, delle regole della compensazione precedentemente in vigore, determinati sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, ed applica, in via perequativa, l'importo del prelievo supplementare che risulta meno oneroso per il produttore...». Ora, si può forse discutere se, come pare, il senso della disposizione sia quella di salvaguardare la posizione dei produttori, nel senso, cioè, che l'AIMA effettua la compensazione in base alle regole dell'art. 3 del DL 411/1997, le compara con quella effettuata con il metodo ex art. 3 del DL 552/1996 (ossia, ai sensi dell'art. 5, commi 12 e 12-bis della

l. 468/1992) ed applica quella, tra le due, più favorevole al produttore. Ciò NON implica alcun automatismo per la riassegnazione della quota B), nel senso, cioè e fermo il metodo testé delineato, che l'art. 1, c. 1, II per. del DL 43/1999 attribuisce la quota B) solo in ottemperanza di sentenze concernenti l'illegittimità della riduzione di quest'ultima. Non avendo l'appellante dimostrato di versare in siffatta specifica condizione, non v'è ragione di darle anche tal ulteriore beneficio.

8. – Le doglianze formali sono pretestuose.

In particolare, su tutte le questioni formali sulla prima nota dell'AIMA di luglio 1999 è intervenuta l'estinzione dell'interesse azionato, a causa della sopravvenuta nota comunicata l'ottobre successivo e che sostituisce la prima, donde l'improcedibilità di esse e l'inutilità d'ogni loro riproposizione in questa sede.

Assodato che la fissazione della compensazione e del prelievo sono già in sé espressione d'una volontà dell'AIMA ma nell'esercizio di potestà non discrezionali (anzi, obbligate), inammissibili sono le censure sulla mancata indicazione e numerazione degli allegati (non essendo dimostrato in che cosa ciò abbia inficiato la compensazione ed il prelievo dovuto), né della data (valendo quella in cui la nota è stata comunicata), né tampoco del responsabile del procedimento (ché tal funzione pertiene per legge al dirigente della struttura che emana l'atto) e dell'Autorità e del termine cui ricorrere (visto il presente contenzioso). Non s'applica l'art. 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241, perché il meccanismo d'applicazione e di liquidazione del prelievo segue la regola di cui al successivo art. 13 in materia tributaria. Spetta ai dirigenti dell'AIMA la competenza ad emanare gli atti a rilevanza esterna dell'ente. Quanto alla forma di comunicazione della

compensazione, a parte che l'art. 3, § 3) del regol. n. 536/93/CEE parla sì di notifica, ma in senso atecnico, ma l'interesse a contestare ogni diversa modalità d'invio, sia perché parte appellante ha ricevuto entrambe le note AIMA e s'è ampiamente difeso nel presente giudizio, sia perché non v'è dimostrazione seria della non genuinità o della non veridicità dei dati colà esposti.

9. – Parte appellante sviluppa poi in questa sede, con dovizia di citazioni, un profilo di gravame, in particolare quello dell'inattendibilità dei dati su cui l'AIMA basò l'emanazione degli atti impugnati innanzi al TAR.

Parte appellante afferma sul punto che l'inattendibilità e l'erroneità dei dati utilizzati dall'AIMA trovano un autorevole riscontro in varie relazioni del Comando CC Politiche agricole (tra cui quella in data 15 aprile 2010), nonché nell'indagine disposta dal Ministero intimato con DM n. 6088 del 25 giugno 2009. In sostanza, parte appellante si duole che l'accertamento della produzione risulta effettuato dall'AIMA solo in via presuntiva e non si può considerare certo un risultato attendibile quello ottenuto, con un algoritmo matematico, considerando come latte effettivamente prodotto il quantitativo risultante dalla moltiplicazione del numero delle vacche indicate dai veterinari per la media produttiva della provincia in cui ha sede l'allevamento.

Ebbene, al riguardo già la Sezione (arg. ex Cons. St., III, 25 gennaio 2012 n. 323) ha chiarito come s'appalesi delicata la conclusione da trarre da sì gran messe di dati, che sollevano consistenti ombre sulla attendibilità dei risultati dei controlli e dei dati dichiarati nei modd. L1 ed utilizzati da AIMA. Tuttavia, in assenza di prove certe e dell'individuazione dei soggetti che hanno reso false dichiarazioni o dei pubblici ufficiali che hanno alterato i dati sul

patrimonio bovino per farli “quadrare” con quelli stimati della produzione lattiera, non è possibile annullare le operazioni di stima e gli accertamenti consecutivi svolti dall’AIMA, atti presupposti a quelli impugnati in primo grado. Ribadisce altresì il Collegio, sul punto, che parte appellante neppure adesso dimostra come i dati evincibili dalla stessa relazione si riverberino in concreto sulla propria posizione per le annate in contestazione, onde, al di là dell’impatto emotivo della relazione —di cui allo stato non constano seguiti significativi innanzi all’AGO—, il relativo contenuto per ora non inficia alcunché ai fini che ne occupano.

10. – In definitiva, l’appello va integralmente disatteso e, tutto ciò rilevato, il Collegio valuta che non sussista la necessità di procedere al richiesto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell’art. 267 del Trattato UE.

Come in altri dedotti innanzi alla Sezione, anche nella specie si versa in un caso ove la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con evidenza tale da non dar adito a nessun ragionevole dubbio interpretativo sulla soluzione da dare alla questione sollevata (cfr. Corte giust. CEE, 6 ottobre 1982, C. 283/81; nonché Cons. St., VI, 24 marzo 2011 n. 1810; id., 9 febbraio 2011 n. 896). È del tutto superfluo chiedere alla Corte se siano assoggettabili al prelievo supplementare tutti i casi di congiunto sfioramento, da parte del singolo produttore, del QRI e del QGG, giacché *in claris non fit interpretatio* nella misura in cui, ove s’accerti che quest’ultimo non sia stato superato in una data annata lattiera, nulla è dovuto, né dalla Repubblica all’UE, né dai produttori all’Italia. Non a diversa conclusione si deve pervenire, essendo inutile chiedere alla Corte stessa se, a seguito dell’entrata in vigore del regol. n. 2081/92/CEE (sulle produzioni DOP,

ma anche su quelle biologiche), debbano ritenersi tuttora valide e conformi agli artt. 32 e 33 del Trattato le norme comunitarie in materia di quote-latte sul contingentamento generalizzato sulla produzione del settore lattiero-caseario. E ciò sul presupposto che esse continuano a contingentare anche la produzione di latte usata per produrre formaggi DOP. Invero, poiché il regolamento n. 2081 mira a salvaguardare gli interessi dei produttori di formaggio DOP o, comunque, di coloro che producono latte selezionato destinato alla produzione di questa, tal situazione non è addotta dall'appellante, di talché dubita il Collegio dell'ammissibilità di tal richiesta, che si appalesa pretestuosa per carenza di ogni concreto e diretto interesse. In ogni caso, la disciplina comunitaria delle quote-latte è sopravvenuta al regol. n. 2081/92/CEE, confermando il previgente regime di prelievo e, dunque, la scelta strategica dell'UE perlomeno fino al 2015 sulla regolazione del mercato lattiero. Pertanto, detta disciplina non implica di per sé alcun pregiudizio né alle qualità del prodotto finale, il formaggio DOP, che s'intende tutelare, né verso i produttori di esso, atteso che, a tutto concedere, le eventuali limitazioni della produzione casearia sarebbero pur sempre compensate da un più elevato prezzo di vendita del prodotto, in piena compatibilità, quindi, con gli artt. 32 e 33 del Trattato stesso. È, questa, una valutazione di compatibilità che può spettare anche a questo Consiglio, quale Giudice nazionale di ultima istanza (cfr., per tutti, Cons. St., VI, 10 settembre 2010 n. 6553) che, come s'è detto, non è tenuto a sottoporre alla Corte una questione di interpretazione di disposizioni comunitarie se la loro corretta applicazione si possa imporre con ogni evidenza.

La complessità della questione e giusti motivi suggeriscono l'integrale

compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull'appello (ricorso n. 799/2013 RG in epigrafe), respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 28 giugno 2013, con l'intervento dei sigg. Magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)